

ECC. MO TAR DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

SEZIONE TERZA BIS

RG 9321/2023

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse dell'Arch. **Serafina Maria ASTORINO** (C.F. STR SFN 81H55 M208S), nata a Lamezia Terme (CZ) il 15.06.1981, residente a Roma (RM) in Via Sandro Botticelli n.2, rappresentata e difesa dall'Avv. **Antonio CORTESE** (C.F. CRTNTN85D28D122I) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 00197 Roma in Viale Francesco Denza n.3 (per comunicazioni di cancelleria: PEC antoniocortese@ordineavvocatiroma.org, fax 0680307948), giusta delega stesa in calce al presente ricorso per motivi aggiunti;

-Ricorrente-

CONTRO: il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

-Resistente-

E NEI CONFRONTI DI:

- il sig. **Giorgio Biscetti**, residente in Via Collemannaro n.2 0240 Selci (Rm)(all'indirizzo pec: g.biscetti@pec.archrm.it),
- il sig. **Davide Riscuolo**, domiciliato presso la Scuola statale "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ", sita alla Via C. Perazzi n. 30, 00100 Roma,
- la sig.ra **Valentina Graziani**, domiciliata presso la Scuola statale - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Istituto Comprensivo "Via Luca Ghini" sita in Via Luca Ghini n. 58, 00100 ROMA (RM)

-Controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA TUTELA CAUTELARE,

- della graduatoria relativa alla prova selettiva *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020”*, pubblicata in data 22.6.2023 (**doc.11**, segue fascicolo ricorso TAR)
- del verbale n. 2 del 7.3.2023, conosciuto in data 4.7.2023 (**doc.12**) dove è stato riportato che **“PROVA NON VISIONABILE poiché IL FILE RISULTA PROTETTO DA PASSWORD INSERITA DAL CANDIDATO”**.
- dell'esito delle prove (*doc. ti 1 e 2*) relative alla prova selettiva *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020”* (*doc.3*), così come modificato dalle *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”* (*doc.4*),
- nonché di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e connesso ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ad essere utilmente collocata in graduatoria nella predetta selezione pubblica.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione a riesaminare l'elaborato della ricorrente, ovvero prevedere una sessione ad hoc per la ripetizione della prova pratica, ai fini del

suo inserimento nella graduatoria finale con il risultante punteggio complessivo.

FATTO

Con il ricorso introduttivo, l'Arch. Astorino ha dedotto e documentato di aver partecipato al concorso ordinario 2020 per la classe di concorso A001, del concorso ordinario per posti comuni della scuola secondaria, classe di concorso A001 - turno 1 sostenendo: una prova scritta, pratica e orale.

I posti messi a concorso per la Regione Lazio erano 59.

L'Arch. Astorino ha superato la prova scritta con il punteggio complessivo – all'esito della rideterminazione di cui alla nota del 22.7.2022 (*doc.5*), pari a 74 (*doc.6*).

Successivamente, la ricorrente:

ha sostenuto la prova pratica in data 21.07.2022 presso il Liceo Scientifico E. Majorana, sito in via C. Avolio n.111, con le modalità dettate dal verbale n. 4 del 24.5.2022 (*doc.7*),

ha sostenuto la prova orale in data 22.04.2023 presso IC Matteo Ricci, sito in via Cina n.4.

In data 22.4.2023, è stata pubblicato l'esito della selezione pubblica con la quale la ricorrente ha ottenuto il punteggio complessivo di 33 punti su 100 (media tra prova pratica e prova orale), non raggiungendo, pertanto, il punteggio minimo per superare il concorso pari a 70/100 (cfr. *doc. 2*).

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto, la prova orale per la classe di concorso A001 finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato, consisteva in:

a) un colloquio, su una traccia estratta 24 ore prima della prova fra tre predisposte dalla Commissione giudicatrice, in cui si accerti la preparazione del candidato e si valuti la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzata al

raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti e in cui si verifichi la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese;

b) una prova pratica.

La Commissione aveva a disposizione 100 punti per il colloquio e 100 punti per la prova pratica.

Il voto della prova orale era dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni e avrebbe superato la prova orale il candidato che avrebbe conseguito un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100 (cfr. quadro di riferimento prova orale, *doc.8*).

La prova pratica consisteva (cfr. allegato A -A.2.2 Classi di concorso Classe A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, *doc.9*) nella progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a sorte tra le seguenti:

- pittoriche (acquarello, tempera, collage),
- grafiche (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli, inchiostri);
- a stampa (linoleum, calcografia);
- tecniche miste;
- tecniche digitali.

Dimensione massima degli elaborati su carta cm.50x70.

Durante la prova il candidato avrebbe allegato una sintetica relazione, eventualmente corredata di schizzi e grafici, onde illustrare il personale processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni delle scelte fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione espressiva e didattica.

La Commissione poteva assegnare fino ad un massimo di 100 punti (la sufficienza era fissata a 70 punti), tenendo a riferimento ambiti, descrittori e punteggi di seguito indicati:

- Ambito 1 max punti 20 – Competenza progettuale e padronanza dei contenuti
- Ambito 2 max punti 40 – Uso di metodologie, strumenti e tecniche

- Ambito 3 max punti 20 – Analisi e rappresentazione dei risultati
- Ambito 4 max punti 20 - Argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore.

A seguito della rituale proposizione del ricorso introduttivo, **l'Istituto ha concesso l'ostensione degli atti relativi alle prove sostenute (cfr. verbale n. 2 del 7.3.2023, conosciuto dalla ricorrente in data 4.7.2023 ed impugnato in questa sede), donde la ricorrente ha potuto verificare che la prova non è stata valutata dalla Commissione, in quanto secondo quest'ultima la ricorrente avrebbe creato una password sul pc che avrebbe reso impossibile la visione del file.**

Inoltre, a seguito di ulteriore formale istanza di accesso agli atti da parte della candidata, veniva comunicato dall'Istituto che il file "PDF" della prova non poteva essere inviato all'esaminanda in quanto esso risultava "bloccato" e, a riguardo, veniva inviata una schermata riportante la dicitura "Accesso file negato" con indicazione "E' necessario fornire le autorizzazioni di amministratore per copiare il file".

Ebbene, la ricorrente impugna e contesta il verbale n. 2/2023 e la motivazione utilizzata dalla P.A. a supporto della illegittima decisione di non procedere alla valutazione della prova o, quantomeno, alla ripetizione della stessa, in quanto come documentato da relazione tecnica che si allega al presente ricorso (*doc. 13*), la candidata non ha potuto inserire password volte a non consentire la valutazione del suo elaborato sia perché l'Arch. Astorino non è affetta da autolesionismo e sia perché, anche qualora sbadatamente avesse impostato password di apertura, il sistema, così come rilevato dalla consulenza tecnica, avrebbe richiesto l'inserimento della password impostata dal sistema.

Inoltre, era ben impossibile per i tecnici informatici che coadiuvano la Commissione creare una password di "apertura" e una password riferita ai "permessi" e leggere il contenuto del file ed, in ogni caso, la configurazione del personal computer e al suo corretto funzionamento dello stesso delle erano a

cura e carico dell'Amministrazione e non possono, certamente, essere addebitati alla candidata.

In poche parole, laddove la candidata avesse inserito una password (non si comprende a quale scopo) la richiesta di inserimento password sarebbe apparsa anche all'operatore delegato alla verifica, copia e acquisizione del file elaborato che ha provveduto ad aprire il file (senza alcun problema, difficoltà o necessità di inserire password) alla presenza della candidata.

Sussiste, quindi, un **rilevante e attuale interesse affinché la graduatoria sia rimodulata e riformata** tramite la correzione della prova pratica (dove la ricorrente, per i motivi già esposti, ha, inopinatamente, riportato il punteggio di 0/100) o, quantomeno, la ripetizione.

Appaiono, dunque, evidenti l'erroneità e il difetto di valutazione nei quali è incorsa la Commissione e che costringe la ricorrente ad adire nuovamente la presente sede giurisdizionale con i motivi aggiunti.

Alla luce di quanto sopra, i provvedimenti impugnati appaiono ingiusti e illegittimi e vanno annullati, previa sospensione della loro efficacia e con ordine giudiziale di ripetere la prova ovvero alla correzione dell'elaborato, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1.

Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità.

Violazione dell'art. 97 Cost. sui canoni di buona e corretta amministrazione.

Violazione del principio di *par condicio*.

Motivazione illogica ed errata.

Difetto di istruttoria.

La ricorrente ha documentato che l'inserimento della password che ha comportato la mancata valutazione della prova non è addebitabile alla stessa e, del resto, la P.A. avrebbe potuto e dovuto, tramite gli operatori incaricati di

assistere la Commissione, accorgersi del malfunzionamento del computer riguardo la prova pratica o, quantomeno, copiare il file e inviarlo su pc per provvedere alla correzione.

In ogni caso, la presunta impossibilità di inviare il file originario a causa dell'errore "Accesso file negato" non è – nuovamente – riconducibile ad un eventuale e presunto inserimento di una password da parte della candidata ma, piuttosto, alle abilitazioni fornite al file medesimo.

Tuttavia anche tale problematica era agevolmente risolvibile da un tecnico informatico come chiarito dal professionista che ha redatto la consulenza tecnica.

E' palese l'illegittimità dell'esclusione della ricorrenti dalla graduatoria essendo questa derivata dal malfunzionamento dei computer assegnatole che ha determinato la cancellazione di risposte scritte: il regolare funzionamento dei computer non è stato verificato dai tecnici né prima, né durante, né dopo la prova, né è stata documentata l'impossibilità, anche a fronte dell'inserimento di una password da parte della candidata, della P.A. di provvedere comunque alla correzione dell'elaborato.

Sono stati violati dunque i principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione.

Sarebbe illegittimo ed ingiusto porre a carico dei candidati le conseguenze del malfunzionamento del computer e del sistema informatico quando chi

era preposto al relativo controllo non lo ha esercitato e non ha adottato i necessari rimedi.

L'Arch. Astorino ha documentato come le anomalie del personal computer non siano addebitabili alla stessa e le censure sono assistite da un principio di prova (la consulenza tecnica).

In ogni caso, la causa del problema tecnico verificatosi durante l'esame della ricorrente è addebitabile alla P.A., laddove non è imputabile alla ricorrente alcuna imperizia o negligenza

Autorevole indirizzo del Consiglio di Stato ha chiarito che, in caso come quello che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque prevedere una sessione ad hoc per la ripetizione della prova, anziché rifiutare di correggere l'elaborato ed escludere la ricorrente dalla possibilità di potersi utilmente collocare in graduatoria.

Tanto più che, come si desume dalla documentazione in atti:

- la responsabilità di inserimento di password non è addebitabile alla ricorrente
- il personale tecnico informatico avrebbe potuto comunque visionare il file

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha affermato che l'amministrazione deve ripetere la prova se la causa del problema tecnico verificatosi durante l'esame sia rimasta ignota.

L'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la **violazione della par condicio dei partecipanti**, sicché andava disposta la ripetizione della prova e, ove ciò avesse comportato il superamento della soglia minima di ammissione fissata in punti 70,00, l'ammissione in soprannumero.

E' ovvio, peraltro, che il voto della prova pratica ha influenzato la Commissione che ha assegnato un voto non sufficiente alla prova orale, proprio perché anche ottenendo un buon punteggio alla prova orale la ricorrente non sarebbe risultata vincitrice proprio per il voto di 0 riportato alla prova pratica.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si richiede verificaione ovvero una CTU da espletarsi nei modi e nelle forme che l'Ecc.mo Collegio adito riterrà più opportune al fine di verificare la causa del malfunzionamento del pc in dotazione alla ricorrente e provvedere alla correzione del file ad opera della medesima Commissione (ovvero in diversa composizione), ovvero la ripetizione della prova.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In considerazione del fatto che l'eventuale accoglimento delle domande ricorsuali produrrà inevitabilmente effetti nei confronti di almeno uno dei soggetti controinteressati e, comunque, sulle graduatorie di assegnazione composte da numerosi candidati, si chiede all'Ecc.mo Collegio adito, anche per supplire al rigetto da parte dell'Amministrazione dell'istanza (*doc. 14*) con la quale la ricorrente aveva chiesto i recapiti del domicilio e/o residenza dei controinteressati, di autorizzare la ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex artt. 41 co. 4 e 49 c.p.a., mediante pubblicazione del medesimo sul sito web istituzionale del Ministero, trattandosi di ipotesi che rientra tra quelle previste in cui la notifica del ricorso appare di particolare difficoltà e, comunque, eccessivamente onerosa.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus* si rinvia ai motivi del ricorso.

Sussistono altresì i presupposti del *periculum in mora*, dato che sussiste l'estrema urgenza affinché sia emessa una misura cautelare idonea a interrompere la procedura concorsuale, consentire la correzione dell'elaborato ovvero la ripetizione e, in ultimo, l'inserimento con riserva in graduatoria anche, in ragione della prossima stipula del relativo contratto da parte dei candidati utilmente inseriti.

La misura cautelare è altresì indispensabile in ragione del fatto che la procedura selettiva *de qua* rappresenta per la ricorrente – una ottima occasione utile per l'avvio della professione di docenza all'interno dell'istituzione scolastica, con i connessi benefici economici.

Il pregiudizio, quindi, anche in ragione della non compatibilità della tempistica per ottenere l'auspicata decisione favorevole nel merito, appare immediato ed incide sul **diritto costituzionalmente tutelato al lavoro e all'accesso al lavoro mediante una selezione svolta con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza e la meritevolezza.**

Donde, il danno grave ed irreparabile, anche in considerazione della lesione alle aspettative di carriera lavorativa e privata della ricorrente, costretta a non poter accedere al posto di docente per la classe di Concorso A001 "ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO".

In ragione di ciò, solo l'immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e la rinnovazione e/o il riesame della valutazione permetterebbe alla ricorrente di poter ricoprire sin da subito l'incarico per cui ha concorso; ciò eviterebbe il grave ed irreparabile danno di imporre ingiustamente alla ricorrente di attendere un eventuale e nemmeno bandita nuova selezione pubblica per poter espletare le sue legittime istanze lavorative, professionali ed economiche malamente calpestate dall'illegittimità dell'azione della parte resistente.

Ciò, oltre che ripercuotersi in termini di lesività economica, in violazione degli artt. 35 e 41 Cost., produrrebbe, in capo alla ricorrente, secondo *l'id quod plerumque accidit*, anche un serio pregiudizio di natura psico-esistenziale, ex art. 2 Cost. e 2043 c.c, esponendo la P.A. ad un'azione risarcitoria.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si deduce l'illegittimità di tutti gli atti impugnati e per le ragioni anche esposte nel presente ricorso se ne chiede l'immediata sospensione.

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente, così come rappresentata, difesa e domiciliata e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e argomentare

CHIEDE

all'Ecc.mo Collegio adito, previo accoglimento dell'istanza istruttoria, e dell'istanza cautelare incidentalmente presentate, che il ricorso sia accolto e, per

l'effetto, che i provvedimenti impugnati siano annullati, con contestuale nuova valutazione dell'elaborato da parte della Commissione (anche in diversa composizione), ovvero la ripetizione della prova pratica; il tutto, con la riformulazione della graduatoria con l'ammissione anche con riserva della ricorrente.

Ai fini del contributo unificato, nulla è dovuto per ragioni di reddito.

Si offrono in comunicazione, tramite deposito in cancelleria:

A) ricorso al TAR del Lazio - Roma con procura in calce,

11. graduatoria relativa alla prova selettiva "*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020*", pubblicata in data 22.6.2023,

12. verbale n. 2 del 7.3.2023,

13. relazione tecnica,

14. nota del Ministero dell'Istruzione e del merito del 28.7.2023 (prot. U0038938.

Con osservanza,

Roma, lì 23 agosto 2023

Avv. Antonio Cortese

Firmato digitalmente da: CORTESE ANTONIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 29/08/2023 10:11:55